TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 39

Sanzioni amministrative

Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 8 maggio 1997, non più in vigore dal 17 agosto 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Estremi	Legge 31 dicembre 1996, n. 675
Capo	VIII — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-delle-persone-e-di-altri-soggetti-rispetto-al-trattamento-dei/art-39-sanzioni-amministrative/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it